



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2700/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3100/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Elisabetta Ricchiuti - Componente

Loredana Germanò - Componente

Accursio Gallo - Componente

Paola Balducci - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Federico Salinari - Componente

Gino Scaccia - Componente

Carlo Cremonini - Componente

Enrico Vitali - Componente

Marina Vajana - Componente

Lorenzo Maria Coen - Componente

Giuseppe Lepore - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato nell'udienza del 22 maggio 2026 la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 3100/TFNSVE/2025-2026, 3100 - Ricorso proposto dalla società F.C. SAN GIULIANO CITY S.S.D. A R.L. (935547) contro la società CALOLZIOCORTE (915450) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo ai Calciatori BARILLA GIUSEPPE (3809701), BIANCO FRANCESCO (3808839), COLOMBO LORENZO (4196308) e CRIMELLA MATTEO (4172381)

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori in epigrafe.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alle attestazioni oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per i medesimi calciatori con validità per le stagioni sportive indicate nei suddetti documenti.

Il premio è stato quantificato in euro 86,00 (ottantasei/00) per il calciatore Barilla Giuseppe, in euro 139,00 (centotrentanove/00) per il calciatore Bianco Francesco, in euro 150,00 (centocinquanta/00) per il calciatore Colombo Lorenzo ed in euro 50,00



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

(cinquanta/00) per il calciatore Crimella Matteo, e così complessivamente euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00), come dalle citate attestazioni, rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presenti in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
  - esaminata la documentazione in atti;
  - viste le attestazioni rilasciate dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestate dalle parti;
  - accertata la fondatezza della domanda;
- delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società resistente alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori in epigrafe, nella misura complessiva di euro 425,00 (quattrocentoventicinque/00), in favore della società ricorrente.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai